

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

VIA SANTA RADEGONDA, 11
20121 - MILANO
TEL: 02. 7211751 – FAX: 02 72117575
E-MAIL: studio.milano@stsnet.it
C. F. E. P. IVA: 03022160109

PIETRO BESSI ⁽¹⁾⁽²⁾
FEDERICO CALISSANO ⁽¹⁾⁽²⁾
VINCENZO CAMPO ANTICO ⁽¹⁾⁽²⁾
GIOVANNI CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
PAOLO FASSIO ⁽¹⁾⁽²⁾
EMILIO MARTINOTTI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA VILLA ⁽¹⁾⁽²⁾

GIUSEPPE ALAGNA
GABRIELLA ALLODI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANNALISA APRILE
ANTONIO ARGENIO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA BACCO ⁽¹⁾⁽²⁾
MICHELE BARDI
IVANA CALISTI
CLAUDIA CEDRINI ⁽¹⁾⁽²⁾
ANDREA CHIODI ⁽¹⁾⁽²⁾
LUCA CIURLO ⁽¹⁾⁽²⁾
ANNA CORTEVESIO ⁽¹⁾⁽²⁾
MATTEO DELDIO
FEDERICA DENARO ⁽²⁾
EMANUELE DORIO
GIOVANNA GALARDI ⁽¹⁾⁽²⁾
SILVIA GALLI ⁽³⁾
MICHELE GIRARDI
FABRIZIO GNECCO
PAOLO MALOBERTI ⁽²⁾
ELENA MARZI ⁽¹⁾⁽²⁾
BIAGIO MEGA ⁽¹⁾
BARBARA MIGLIAU
FLAVIO MORSILLO
DANILO PARISI
TONY PRATA
SIMONE PROCACCINI ⁽¹⁾⁽²⁾
ALESSANDRO SAPIA ⁽¹⁾
BENEDETTA SIRTORI ⁽¹⁾⁽²⁾
SILVIA TRAVERSO ⁽¹⁾⁽²⁾
SIMONA VALEAN ⁽¹⁾

Consulenti esterni:

MASSIMO CALISSANO ⁽⁴⁾
ENZO LOMBARDO ⁽⁵⁾
PIETRO SANSOTTERA ⁽²⁾

Revisore contabile federale svizzero:

PATRIZIA MOROSOLI

ROMA
00185 – VIA PARIGI, 11
TEL. 06-45211010 Fax 06-45211020
E-MAIL: studio.roma@stsnet.it

GENOVA
16121 – PIAZZA DELLA VITTORIA 8 INT.20
TEL.010-553241 Fax 010-5532460
E-MAIL: studio.genova@stsnet.it

TORINO
10121 – CORSO MATTEOTTI, 12
TEL. 011-5119101 FAX 011-5920226
E-MAIL: studio.torino@stsnet.it

CIRCOLARE

1) Legge finanziaria per il 2005 [1-o modulo]: Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2) Benefit aziendali: aggiornati i valori per l'anno 2005.

* * * * *

1) Legge finanziaria per il 2005 [1-o modulo]: Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Premessa.

La Legge. n. 311 del 30 settembre 2004, Legge finanziaria per il 2005 (l.f.), inserendosi nel complessivo disegno di revisione del nostro sistema di tassazione previsto dalla Riforma Tributaria, apporta alcune sostanziali modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche.

Le novità introdotte dalla l.f. riguardano:

- introduzione di nuove aliquote d'imposta e scaglioni di reddito;
- trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;
- l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore;
- introduzione di un contributo di solidarietà pari al 4% ed applicato sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro.

La l.f. ha modificato, quindi, alcuni articoli del DPR 600 del 1973, al fine di adeguarne il testo alle novità introdotte al regime di imposizione dei redditi delle persone fisiche.

Viene, infine, confermata l'applicazione della clausola di salvaguardia, al fine che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di una maggiore imposta rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002 o nel 2004, se più favorevoli.

1. La determinazione della base imponibile

La base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRPEF è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

di cui all'articolo 11 del TUIR, nonché delle nuove deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR.

1.1. Le deduzioni per oneri familiari

Mentre le detrazioni previgenti operavano direttamente in riduzione dell'imposta lorda dovuta dal contribuente, le nuove deduzioni operano, invece, in riduzione del reddito complessivo.

Per determinare l'ammontare effettivo delle deduzioni occorre in primo luogo individuare l'importo teorico delle deduzioni, come risulta dall'elenco che segue:

- a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) 2.900 euro¹, da ripartire² tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio (a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente) e per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tali deduzioni:

- spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico;
- devono essere rapportate a mese.

Sulla base dei suddetti importi teorici deve essere calcolato l'importo effettivo della deduzione spettante per i familiari a carico.

L'importo effettivo si determina moltiplicando le deduzioni teoriche per il seguente rapporto:

$$\frac{78.000 + \text{deduz. teoriche per oneri di famiglia} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}}{78.000}$$

Se il rapporto è:

1. maggiore o uguale a 1: la deduzione compete per intero;
2. pari a zero o minore: la deduzione non compete;
3. compreso tra zero ed 1: per il calcolo della deduzione devono essere computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

ESEMPIO 1

Contribuente, che non abbia oneri deducibili da far valere, con un reddito complessivo di euro 20.000 e due figli a carico per il 50 %:

¹ L'importo di euro 2.900 è incrementato al verificarsi di alcune condizioni; la deduzione è aumentata a:

- (a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- (b) 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- (c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap.

Tali deduzioni sostituiscono la deduzione di euro 2.900, sono tra loro alternative e devono comunque essere rapportate a mese.

² La deduzione, per esplicita previsione normativa, può essere ripartita tra coloro che ne hanno diritto, ma la ripartizione non deve necessariamente avvenire al 50%. La convenienza, in ordine alla modalità di ripartizione fra gli aventi diritto, non potrà che essere valutata di volta in volta, in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi, ovvero, al momento di effettuare la relativa comunicazione al sostituto d'imposta, perché riconosca il beneficio direttamente in busta paga e sarà funzione non soltanto del livello del reddito complessivo di ciascuno, ma anche del risparmio fiscale ottenibile in base alle relative aliquote marginali.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Reddito complessivo	20.000,00 euro
Oneri deducibili	0,00 euro
2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni (v. nota 1): Deduzione teorica spettante al 50 % $(2.900/2) + (3.450/2)$	3.175, 00 euro
CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:	
<u>78.000+deduzione teorica-reddito complessivo</u>	
78.000	
<u>78.000+3.175-20.000</u> = 0,784295	
78.000	
	2.489,84 euro
Deduzione effettiva spettante $(3.175 * 0,7842) =$	

È un meccanismo di calcolo simile a quello previsto per la determinazione dell'importo di deduzione per assicurare la progressività dell'imposta (no tax-area).

Si ricorda che il rapporto previsto da tale disposizione per il calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta è il seguente:

$$\frac{26.000 + \text{oneri deducibili} + \text{deduzioni teoriche art.11} - \text{reddito complessivo}}{26.000}$$

Ai fini della determinazione della base imponibile il contribuente deve procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia; i relativi ammontari devono essere, infatti, congiuntamente dedotti, unitamente agli oneri deducibili dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo.

Riprendendo l'esempio 1 ed ipotizzando che il reddito complessivo del contribuente sia formato da un reddito di lavoro dipendente, avremo la situazione seguente:

Reddito complessivo	20.000,00 euro
Oneri deducibili	0,00 euro
Deduzione per familiari a carico (esempio 1)	2489,84 euro
CALCOLO DELLA DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITÀ SPETTANTE:	
<u>26.000+deduzioni teoriche art. 11-reddito complessivo</u>	
26.000	
<u>26.000+3.000+4.500-20.000</u> = 0,519231	
26.000	
Deduzione effettiva spettante $(7.500 * 0,5192) =$	3.894,00 euro
Reddito imponibile $(20.000-3.894-2.489,84) =$	13.616,16 euro

1.2. Deduzione per addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

La l.f. prevede una nuova deduzione, spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza, risultante da certificato medico, nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La deduzione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Non è necessario che il familiare assistito sia a carico né che conviva con il soggetto che sostiene la spesa.

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non siano in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La deduzione non compete per soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

La deduzione in questione, al pari di quelle previste per oneri familiari, non si applica automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo esaminato per gli oneri familiari.

In caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di oneri per familiari a carico, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

L'importo di € 1.820 deve essere considerato come l'importo teorico massimo da utilizzare nell'applicazione del meccanismo diretto ad individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito.

Lo stesso importo di € 1.820 deve essere considerato quale soglia teorica massima nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

La deduzione in commento non pregiudica la possibilità di dedurre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati³.

2. La nuova tabella delle aliquote d'imposta.

La l.f. ha, inoltre, modificato l'art 12 del TUIR prevedendo a partire dal 1 gennaio 2005 delle nuove aliquote d'imposta, ora inserite nell'art 13 TUIR.

La seguente tabella consente un immediato raffronto tra le aliquote 2004 e 2005.

<i>2004</i>		<i>2005</i>	
<i>SCAGLIONI DI REDDITO</i>	<i>ALIQUOTE</i>	<i>SCAGLIONI DI REDDITO</i>	<i>ALIQUOTE</i>
fino a 15.000 euro	23 per cento	fino a 26.000 euro	23 per cento
oltre 15.000 fino a 29.000 euro	29 per cento	oltre 26.000 euro e fino a 33.500	33 per cento
oltre 29.000 fino a 32.600 euro	31 per cento	oltre 33.500 euro	39 per cento
oltre 32.600 fino a 70.000 euro	39 per cento		
oltre 70.000 euro	45 per cento	oltre 100.000 euro	39 + 4 %

Il contributo di solidarietà del 4 per cento va interpretato e gestito a tutti gli effetti come un'ulteriore aliquota d'imposta.

Esempio di determinazione dell'imposta dovuta sulla base delle disposizioni vigenti negli anni 2005, 2004 e 2002, dai quali si possono individuare i differenti carichi fiscali.

ESEMPIO 2

Caso di un contribuente con pensione di € 25.000 e coniuge a carico, in assenza di oneri deducibili.

³ E' prevista la deducibilità, nel limite di € 1.549,37, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Imposta dovuta per il 2005	
Calcolo della no-tax area $(26.000 + 7.000 - 25.000) : 26.000 = 0,3076$ $0,3076 \times 7.000 =$	2.153,20 euro
calcolo della deduzione per oneri familiari $(78.000 + 3.200 - 25.000) : 78.000 = 0,7205$ $0,7205 \times 3200 =$	2.305,60 euro
calcolo del reddito imponibile $25.000 - 2.305,6 - 2.153,2 =$	20.541,20 euro
Imposta dovuta	4.724,48 euro

Imposta dovuta per il 2004	
Calcolo della no-tax area $(26.000 + 7.000 - 25.000) : 26.000 = 0,3076$ $0,3076 \times 7.000 =$	2.153,20 euro
Calcolo del reddito imponibile $25.000 - 2.153,2 =$	22.846,80 euro
Imposta lorda	5.725,57 euro
Detrazione per coniuge a carico	496,60 euro
Detrazione per redditi di pensione	70,00 euro
Imposta dovuta $5.725,57 - 496,60 - 70,00 =$	5.158,97 euro

Imposta dovuta per il 2002	
Reddito imponibile	25.000,00 euro
Imposta lorda	6140,76 euro
Detrazione redditi di pensione	438,99 euro
detrazione per coniuge a carico	496,60 euro
Imposta dovuta $6140,76 - 438,99 - 496,60 =$	5.205,17 euro

3. Disposizioni accessorie

3.1. Abrogazione delle detrazioni d'imposta per redditi di lavoro dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e d'impresa minore.

La l.f. ha abrogato le disposizioni del Tuir che prevedevano specifiche detrazioni dall'imposta lorda, secondo prestabilite fasce di reddito complessivo, qualora nel reddito complessivo del contribuente confluissero anche redditi di lavoro dipendente, alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente individuati dalla norma, redditi di pensione e redditi di lavoro autonomo o di impresa minore.

3.2. Clausola di salvaguardia.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

In sede di dichiarazione dei redditi, per il solo anno 2005, i contribuenti potranno applicare le disposizioni del TUIR in vigore al 31 dicembre 2002, ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

L'applicazione della clausola di salvaguardia è esclusa in tutte le fattispecie in cui l'imposta non è determinata previo inserimento del singolo reddito nel reddito complessivo (per esempio: redditi assoggettati a tassazione separata, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, redditi soggetti a imposta sostitutiva).

Poiché la scelta da parte del contribuente deve avvenire in sede di dichiarazione dei redditi, il sostituto d'imposta non è tenuto a porre in essere alcun adempimento in relazione a tale disposizione.

3.3. Tassazione degli arretrati di lavoro dipendente.

Le nuove aliquote si applicano dal 1° gennaio 2005 anche sugli arretrati di lavoro dipendente.

La l.f., al riguardo, prevede che in caso di erogazione di emolumenti arretrati, ai fini della determinazione dell'aliquota media, il reddito del biennio precedente, che il sostituto d'imposta deve prendere in considerazione, deve essere assunto al netto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione.

3.4. adempimenti dei sostituti d'imposta

La l.f. modifica gli articoli del DPR n. 600 del 1973, concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato.

Le modifiche sono finalizzate innanzitutto a coordinare la disciplina relativa alle modalità di effettuazione delle ritenute alla fonte con la normativa in materia di oneri di famiglia introdotta dalla legge finanziaria e con la nuova numerazione degli articoli del TUIR.

2) Aggiornati i valori dei benefit aziendali per l'anno 2005

Premessa

Sono state pubblicate, con provvedimento dell'agenzia delle Entrate, sulla G.U. n. 301 del 24 dicembre 2004 (Supplemento Ordinario n. 186) le tabelle, elaborate dall'Acì, che individuano, per l'anno 2005, il valore del fringe benefit relativo alle autovetture e ai motocicli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti e collaboratori/lavoratori a progetto.

Le tabelle, reperibili anche sul sito internet del quotidiano "Il Sole 24 Ore", dovranno essere utilizzate per il calcolo del reddito figurativo da imputare ai dipendenti e collaboratori/lavoratori a progetto in caso di concessione in uso promiscuo del veicolo nel 2005.

1. Alcune brevi note in merito

La quantificazione del benefit è pari al 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza media annua di 15.000 chilometri.

Qualora il datore di lavoro addebiti al dipendente, con fatture soggette ad Iva, un corrispettivo per l'uso extra-aziendale del veicolo, il compenso in natura sarà determinato come segue:

$$\text{compenso in natura} = \text{benefit} - \text{importo (iva inclusa) pagato dal dipendente nel periodo di imposta}$$

Il valore dell'uso promiscuo deve essere parametrato al periodo dell'anno durante il quale il dipendente ha la disponibilità del veicolo, conteggiando il numero di giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

STUDIO TRIBUTARIO SOCIETARIO

Se il modello del veicolo non è compreso nelle tabelle bisogna far riferimento al veicolo presente nel prospetto con le caratteristiche più simili al modello in questione.

* * *

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

Studio Tributario Societario